



COMUNE DI RIVIGNANO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI CONOMICI

- Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17/05/1991
- Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 09/07/1991
- Integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21/03/1992
- ***Individuato quale Regolamento da applicarsi al Comune di Rivignano Teor, come da Deliberazione di Consiglio Comunale di Rivignano n. 50 del 20/12/2013 e Deliberazione di Consiglio Comunale di Teor n. 42 del 19/12/2013***

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 07/08/1990, n. 241, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- a) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati;

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per “concessione di sovvenzioni” si intende il finanziamento totale o parziale, a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi sociali, di ricerca, ecc., aventi rilevante entità;

b) per “concessione di contributi” si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;

c) per “concessione di sussidi ed ausili finanziari” si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione;

In particolare si intende:

- per “sussidio” un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per “ausilio finanziario” un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per “attribuzione di vantaggi economici” si intende la fruizione di una bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo.

Sono da ricomprendere in questa voce tutte le “collaborazioni” ed i “patrocini” senza concessioni in denaro.

ART. 3 COMMISSIONE CONSULTIVA

1. All'esame delle domande di cui alle lettere c) del precedente art. 2, provvede la Commissione comunale per l'Assistenza tenuto conto del parere espresso dall'Assistente sociale.

2. All'esame delle domande di cui alle lettere a), b), e d), del precedente art. 2 provvede l'apposita Commissione della quale non possono far parte i componenti dei Consigli Direttivi delle Associazioni Sportive e Culturali.

CAPO II CONCESSIONE DI “SOVVENZIONI”

ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI DELLE “SOVVENZIONI”

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche ;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., anche non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrativa, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 5 SCOPO DELLE “SOVVENZIONI”

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al proseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc., aventi anche sede fuori Comune, semprechè interessanti direttamente la popolazione amministrata.

ART. 6 CARATTERE DELLE “SOVVENZIONI”

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) del Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 7 PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE “SOVVENZIONI”

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire a protocollo del Comune entro trenta giorni precedenti a quello cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo della somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Entro giorni trenta dal ricevimento della richiesta il Sindaco provvederà alla convocazione:

- della commissione di cui al precedente art.3 comma 1, oppure comma 2;

- del richiedente dell'intervento richiesto.

4. L'assegnazione degli interventi sarà fatto con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente art. 3, comma 1 e comma 2, in base all' art. 6, comma 2.

5. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

ART. 8 SOMMINISTRAZIONE DELLE “SOVVENZIONI”

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservazione dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

CAPO III CONCESSIONE DI “CONTRIBUTI”

ART. 9 SOGGETTI BENEFICIARI DEI “CONTRIBUTI”

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;

c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., anche non aventi personalità giuridica che svolgano anche localmente attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico, sociale e sportivo ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 10 SCOPO DEI “CONTRIBUTI”

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse ed al sostegno dell'attività sociale e sportiva svolta dalle associazioni, gruppi e parrocchie, ecc.

2. Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

ART. 11 CARATTERE DEI “CONTRIBUTI”

1. Le concessioni dei contributi al presente capo possono avere carattere:

- a) ordinario: mediante erogazione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria delle associazioni sportive – culturali o aventi scopi sociali;
- b) straordinario: in caso di intervento “una tantum “ teso al parziale finanziamento di iniziative meritevoli di sostegno, incluso l'acquisto di attrezzature di uso collettivo;
- c) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera c) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 12 PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI “CONTRIBUTI”

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione.

2. Per gli interventi di cui al precedente articolo 11, lettera a), i contributi ordinari ad associazioni sportive locali, gruppi svolgenti attività culturale e sociale alle parrocchie, verranno erogati una tantum in base alla disponibilità economica dell'Ente e proporzionalmente all'attività svolta dal richiedente.

Alle domande, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) stralcio del bilancio dell'anno in corso;
- 2) consuntivo dell'anno precedente;
- 3) breve relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- 4) breve relazione sull'attività da svolgere nell'anno in corso;
- 5) destinazione del contributo ricevuto nell'esercizio precedente, qualora erogato;

Le domande di contributo ordinario dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro il mese di febbraio di ogni anno. La Commissione provvederà all'esame delle domande e della documentazione e la Giunta Comunale disporrà l'erogazione dei contributi.

3. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 11, la domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

4. Per la prima concessione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Sindaco sottoporrà l'istanza all'esame della Commissione in base alla competenza, di cui all'articolo 3.

5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, in base al disposto dell'articolo 11, comma 2.

6. Non sono ammesse a contributo le iniziative incluse nella relazione annuale di cui al precedente punto a).

7. Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

8. La richiesta di coppe, trofei e targhe per le manifestazioni organizzate dalle Associazioni Culturali e Sportive dovranno essere presentate unitamente alla

domanda annuale di contributo alla quale è allegato il programma delle manifestazioni e gare.

ART. 13
**EROGAZIONE DEI “CONTRIBUTI” DI CUI ALLE LETTERE B) E C) DEL
PRECEDENTE ARTICOLO 11**

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4. Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5. Tutti i contributi assegnati a tantum e fino all'importo massimo di Lire 500.000, tenuto conto della rilevanza dell'iniziativa promossa, non saranno soggetti alla procedura di rendicontazione di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

CAPO IV
CONCESSIONE DI “SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI”

ART. 14
FINALITA' DELLA CONCESSIONE DI “SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI”

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

3. La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

ART. 15

SOGGETTI BENEFICIARI DEI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI” - LIMITI

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi.

2. L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a), dovrà essere preceduto dalla convocazione da parte dell'assistente sociale del Comune delle persone obbligate agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.

3. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

ART. 16

PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI “SUSSIDI”

1. La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale, sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 3, comma 1 ed in base ai criteri di cui all'Allegato A.

2. I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.

3. La domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale entro il 31 ottobre e corredata dalla prevista documentazione.

4. Con apposito atto, la Giunta Comunale, sentita sempre la Commissione di cui al precedente articolo 3, su proposta dell'Ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

ART. 17
PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI "AUSILI FINANZIARI"

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'Ufficio Comunale), dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Comunale di cui al precedente articolo 3.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio, ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.

3. Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 02/03/1989, n. 66.

CAPO V
ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

ART. 18
SOGGETTI BENEFICIARI DI "VANTAGGI ECONOMICI"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., anche non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 19
SCOPO CONCESSIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine pubblico e sociale.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati e il patrocinio delle manifestazioni.

3. Per il patrocinio delle manifestazioni e relativamente alla stampa di locandine e manifesti dovranno essere rispettate le direttive contenute dell'Allegato B al presente regolamento.

ART. 20 NATURA DEL "VANTAGGIO ECONOMICO"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

- a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
- a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
- a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale.

Le concessioni di cui al numeri a.1 e a.3 sono disciplinate con i regolamenti in vigore.

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- b.1 trasporto scolastico;
- b.2 mense scolastiche;
- b.3 attività sportive gestite dal Comune;
- b.4 assistenza domiciliare.

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso di beni comunali.

ART. 21 PROCEDURE PER OTTENERE IL "GODIMENTO DI UN BENE COMUNALE"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche: dell'elenco degli amministratori;

d) per le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc.: degli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la competente Commissione di cui all'articolo 3. Potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.

3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazioni dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto.

5. In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale Comunale d'assistenza, salvo quanto previsto dal regolamento d'uso delle sale comunali e loro destinazione.

ART. 22

PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO O A TARIFFA AGEVOLATA

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà applicazione nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi all'approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficiario sarà disposta dalla Giunta Comunale.

3. L'esame delle domande per l'assistenza domiciliare di cui al precedente articolo 20, lettera b), rimane di esclusiva competenza della commissione di cui all'articolo 3, comma 1.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. Termine per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della Legge 07/08/1990, n. 241, verranno fissati come dal seguente prospetto:

Numero d'ordine	Interventi	Giorni utili per la definizione	
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II	90	
2	Concessione dei contributi di cui al Capo III	90	
3	Concessione di sussidi ad ausili finanziari di cui al Capo IV	Concessione sussidi	90
		Concessione ausili finanziari	90
4	Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V	Godimento bene comunale	90
		Fruizione servizio	90

ART. 24

INTERVENTI PER CONTO DELLO STATO, DI ALTRI ENTI O DI PRIVATI

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti e di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

ART. 25

LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservate, in quanto applicabili:

- a) le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
- b) le leggi regionali;

c) le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART. 26 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della Legge 27/12/1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati i membri delle Commissioni di cui al precedente articolo 3, nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

CAPO VII L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

ART. 27

1. E' istituito, entro il 31/03/1992, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano erogati in ogni esercizio finanziario, contributi, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso, i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4. L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 28

1. L'albo è suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo a valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti all'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizioni di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 29

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultante contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità, attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

ART. 30
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

ALLEGATO A

Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 17/05/1991

CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Fasce di reddito (Lire)	Lire
3.960.000	100% della spesa
da 3.960.000 a 5.960.000	60% della spesa oltre 10.000
da 5960.001 a 7.900.000	30% della spesa oltre 20.000

Al reddito, desunto dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, deve essere aggiunta la quota di Lire 1.000.000 per ogni familiare a carico (Legge n. 152/1989).

I proprietari di redditi da fabbricati, diversi dalla casa di abitazione, sono esclusi da beneficio assistenziale.

La domanda di contributo deve essere corredata:

- 1) dalla fotocopia di prescrizione medica o da una dichiarazione del medico curante che attesti la reale necessità farmacologica del paziente;
- 2) dagli scontrini fiscali.

Le domande devono essere presentate semestralmente (devono includere le spese sostenute in un semestre).

I contributi verranno erogati bimestralmente.

La Commissione Assistenza potrà valutare, in deroga ai criteri di cui sopra solo in caso di reali necessità.

ALLEGATO B

Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 17/05/1991

CRITERI PER LA STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE PER LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE NELLE IPOTESI DI INTERVENTO ECONOMICO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1) Spesa e organizzazione a totale carico dell'Amministrazione Comunale

Stemma del Comune – Nome Comune

Nell'ipotesi di intervento di uno sponsor, lo spazio pubblicitario allo stesso destinato, non deve essere superiore ad 1/10 della superficie del manifesto, della locandina o del pieghevole.

2) Spesa ripartita equamente 50% a carico dell'Amministrazione Comunale e 50% a carico dell'Associazione

Stemma Comune e nome Comune – Stemma Associazione – Nome Associazione

3) Spesa a carico dell'Amministrazione Comunale 40% e 60% a carico dell'Associazione

Stemma Associazione e nome Associazione

Stemma del Comune e la dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Rivignano"

4) Se per lo svolgimento della manifestazione vengono utilizzati locali di proprietà Comunale e, comunque, le spese di organizzazione rimangono a carico dell'Associazione, nel materiale pubblicitario dovrà essere inserita la dicitura "Con il Patrocinio del Comune di Rivignano".

Per ogni manifestazione non organizzata dall'Amministrazione Comunale, dovrà essere stipulata idonea polizza assicurativa contro infortuni.

Le domande di contributo devono essere presentate all'Amministrazione Comunale con un congruo anticipo e secondo le modalità previste dal regolamento e al fine di consentire l'adozione degli atti deliberativi del caso.

Le domande presentate dopo lo svolgimento della manifestazione non saranno accolte.